ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI TITOLI DI STUDIO.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, nell'intento di rinsaldare le relazioni culturali tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Istruzione primaria e secondaria

I titoli di studio conseguiti al termine dei cicli di istruzione primaria e secondaria già istituiti in ciascuno dei due Stati contraenti all'atto della firma del presente Accordo sono riconosciuti nell'altro Stato ai fini del proseguimento degli studi nel livello successivo.
Sono convalidati anche studi parziali, cioè studi di formazione scolastica che non costituiscano cicli o livelli completi alla stregua dell'odinamento scolastico dello Stato in cui sono stati compiuti. In tal caso l'iscrizione presso Istituti dell'altro Stato è concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato darebbe accesso nella scuola di provenienza. Il riconoscimento di titoli o di studi parziali compiuti in cicli di formazione scolastica che siano istituiti in uno degli Stati contraenti, dopo la firma del presente Accordo, ovvero in cicli già istituiti ma di cui vengano modificati i programmi, è subordinato all'esame e con

./.

fronto dei piani di studio da parte della Commissione Mista di cui al successivo articolo e alla sostanziale corrispondenza dei programmi. Al termine dell'esame la Commissione Mista formulerà proposte ai Governi dei due Stati e l'eventuale equipollenza, con o senza necessità di esami integrativi, sarà formalizzata mediante uno scambio di Note tra le due parti, che formerà parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Istruzione universitaria

Ove la Repubblica di San Marino istituisca corsi di istruzione universitaria, i titoli accademici conseguiti in uno dei due Stati saranno riconosciuti nell'altro Stato sulla base di tabelle di equipollenza elaborate di comune accordo. A tal fine sarà costituita una Commissione Mista, composta pariteticamente da rappresentanti delle due parti, il cui compito sarà di confrontare i piani di studio per il conseguimento dei singoli titoli accademici negli ordinamenti dei due Stati e di elaborare tabelle di equipollenza fra i titoli con o senza esami integrativi. Le tabelle saranno approvate dai due Stati mediante scambi di Note, che formeranno parte integrante del presente accordo.

Art. 3

Effetti del riconoscimento

Il riconoscimento dei titoli di ogni ordine e grado è valido ai fini del proseguimento degli studi e ad ogni altro fine

./.

di legge, Esso non comporta idoneità all'esercizio della professione per i titoli accademici e per ogni altro titolo dopo il conseguimento del quale sia richiesto uno specifico esame di abilitazione professionale, alla stregua dell'ordinamento dello Stato che riconosce il titolo.

Art. 4

Entrata in vigore e durata

Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà intervenuto lo scambio degli strumenti di ratifica. Esso avrà durata illimitata e potrà essere denunciato da una parte contraente. La denuncia avrà effetti a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui la notifica della denuncia sarà stata effettuata.

Fatto a San Marino il 28 aprile 1983 in due esemplari in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana
(Paolo Giorgieri)

Per il Governo
della Repubblica di San Marino
(Giordano Bruno Reffi)